

COMUNE DI PRALBOINO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28/02/2024

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI.....	4
ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI	5
ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE	6

CAPO II

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO.....	7
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	8

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
---	---

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	11
ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	11
ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI.....	12

ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI	13
ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	133
ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	14
ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI	144
ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI.....	145
ARTICOLO 18 - DIFFUSIONI DEI DATI.....	155
ARTICOLO 19 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	155

CAPO V

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA E PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 20 – PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ...	15
---	----

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 21 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	166
ARTICOLO 22 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	166

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	166
ARTICOLO 24 - PUBBLICITÀ.....	166
ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO.....	17

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Pralboino (BS) mediante il sistema di "videosorveglianza urbana" (di seguito videosorveglianza), integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio urbano e non del Comune di Pralboino e collegato alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
3. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Ulteriori normative di riferimento sono:
 - Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
 - Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 - Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana;
 - Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
 - Legge 18 aprile 2017, n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
5. Vengono inoltre osservati i principi di circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

- trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**titolare del trattamento**", il Comune di Pralboino (BS), nella persona del Sindaco *pro tempore* cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
 - d. per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
 - e. per "**amministratore di sistema**", figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
 - f. per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
 - g. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
 - h. per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - i. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - j. "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 - k. per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - l. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - o. per "**limitazione**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art.4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede della Polizia Locale, in locali debitamente realizzati.
2. Le finalità del suddetto impianto nello specifico sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;

- l'attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;
- l'acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- la protezione e l'incolumità degli individui;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, il sistema è finalizzato:

- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- alla vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - responsabilizzazione (*accountability*)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo

trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

2. Il Comune di Pralboino (BS) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. La rilevazione delle immagini a fini statistici o promozionali-turistici, devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.
7. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:
 - a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;

- a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi;
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Pralboino (BS), in persona del proprio Sindaco pro tempore.
2. Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile interno della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, (in seguito Responsabile interno) rilevati dal sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile interno ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
5. Il Responsabile interno custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/*compact disk* o altro supporto informatico (*Server* di memorizzazione dati, videoregistratore digitale, *etc.*).

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Pralboino (BS) che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Le società incaricate dal Comune di Pralboino (BS) di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016.
2. I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici del territorio comunale. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema. Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di **videosorveglianza principale**, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal Comando di Polizia Locale del Comune di Pralboino, collegato alla centrale operativa della Polizia Locale, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni
- un **sistema di lettura targhe**, costituito da telecamere OCR (*Optical Character Recognition* - riconoscimento ottico dei caratteri) e da telecamere di contesto integrate nel sistema di videosorveglianza collegato al Comando di Polizia Locale dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini
- un **sistema stand alone** costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di video registrazione gestito dal Comando di Polizia Locale e utilizzato per videosorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere collegate alla centrale operativa. Il sistema **cosiddetto "foto trappola"** raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e consente unicamente foto o riprese video. Il sistema è installato a rotazione presso i siti dove si rende necessaria la sorveglianza al fine di prevenire/reprimere illeciti sia di carattere penale che amministrativo. La procedura di estrazione delle immagini dal dispositivo è la seguente: estrazione manuale dal dispositivo del materiale registrato da parte di un operatore di Polizia Locale.
- **Body cam** che consiste principalmente in una telecamera indossabile dall'operatore al fine di registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore. L'attivazione del sistema di videosorveglianza da parte del personale può avvenire solo in situazioni di pericolo concreto per l'incolumità di persone e cose. Nel caso dell'attivazione delle *body cam* l'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.
- **Videocamere per auto, c.d. "dashcam"** che permettono di sorvegliare in ogni momento le immediate vicinanze dei veicoli di servizio. La *dashcam* (abbreviazione di *dashboard camera*, è una piccola videocamera posizionata in auto, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'interno e all'esterno dell'abitacolo, sulla strada che si sta percorrendo o, ad esempio, in un parcheggio e forniscono dettagli sulla posizione e su tutte le dinamiche in cui il veicolo è coinvolto. La procedura di estrazione delle immagini dal dispositivo è la seguente: estrazione manuale dal dispositivo del materiale registrato da parte di un operatore di Polizia Locale.

Il personale addetto riceverà apposito disciplinare tecnico sull'utilizzo delle fototrappole e delle *bodycam* e delle *dash cam*, nonché l'informativa sul trattamento dei loro dati personali che indirettamente potrebbero essere trattati in relazione all'evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici del territorio comunale.
3. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti sul server dedicato all'interno del Comune di Pralboino e possono essere visualizzati da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor* e potranno essere registrate su un supporto digitale.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei *monitor* non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
6. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare anche la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali, è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.
7. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada). Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.
8. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della

documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

9. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, allo stesso tempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Pralboino lungo le strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile presso il sito internet istituzionale del Comune di Pavone del Mella.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Pralboino si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sede del Comando di Polizia Locale. Il Comando è ubicato in Via Gambara 16; il locale è chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. Il server è ubicato in un locale apposito presso il Comando di Polizia Locale ed è chiuso al pubblico, possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati
5. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
7. L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
8. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *Server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di sei mesi
9. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 10 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
10. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
11. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
12. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
13. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Pralboino, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
6. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
7. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3 Le istanze sono presentate al Titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto con delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
- 4 Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

- 1 Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
1. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati, entro 72 ore dall'evento.
2. Il diritto di accesso, di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241, non può essere esercitato per acquisire le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza. È fatto salvo, nel rispetto delle vigenti normative speciali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi derivanti dalla visione delle immagini da parte degli organi di polizia.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.
4. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
5. Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9 per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di

acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro sei mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
8. Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.
9. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Pralboino in favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria – in via esclusiva - per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 18 - DIFFUSIONI DEI DATI

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 19 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

CAPO V

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA

ARTICOLO 20 – PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

1. Il Comune di Pralboino promuove e attua il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza integrata in ambito urbano.
2. A tal fine, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti a norma della vigente normativa, possono essere individuati obiettivi specifici da sottoporre a telecontrollo anche con il concorso tecnico-logistico e finanziario da parte di soggetti pubblici e privati.

3. In particolare, i soggetti privati e i soggetti pubblici diversi dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che possono eseguire trattamenti per finalità di pubblica sicurezza, possono partecipare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza su vie e aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente regolamento.
4. Ricadono sui soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, previa stipula di apposito accordo, gli oneri relativi:
 - 1) all'acquisto dei dispositivi, la loro messa in servizio e connessione al sistema di videosorveglianza comunale, garantendone la completa compatibilità e funzionalità;
 - 2) alla messa a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenimento sul soggetto di alcun titolo e responsabilità sui dati raccolti.
5. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.
6. Il Comune di Leno è titolare del trattamento dei dati e ad esso spettano gli obblighi previsti dalla vigente normativa.
7. Il disciplinare programma di cui all'articolo 16 del presente regolamento, può prevedere l'affidamento del controllo dei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dai soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, a istituti di vigilanza privati, previa stipula di specifica convenzione.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 21 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

ARTICOLO 22 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e o integrazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 24 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Pralboino.

ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.